

Allegato "B" al N. 13463 di Racc.

STATUTO

CAPO I) COSTITUZIONE SCOPI DURATA

ART. 1

COSTITUZIONE E SEDE

E' costituita l'Associazione denominata:

"SCUOLA SUPERIORE DEL COMMERCIO, DEL TURISMO, DEI SERVIZI E DELLE PROFESSIONI" con sede in Milano, Viale Murillo n. 17.

La sua durata è illimitata.

L'assemblea straordinaria ne può determinare lo scioglimento.

ART. 2

AUTONOMIA

L'Associazione non ha compiti di rappresentanza o di tutela di interessi professionali e non persegue scopi di lucro: ad essa è comunque inibito di svolgere attività con scopi diversi da quelli per cui è costituita e, in specie, l'esercizio di attività commerciali. L'Associazione non può avere vincoli con partiti politici. Essa è autonoma nei confronti dei pubblici poteri e dei terzi in genere.

ART. 3

SCOPI

L'Associazione nello spirito di allineare l'efficienza dei settori commerciali, turistici e delle altre attività terziarie e delle relative imprese al grado di sviluppo della produzione ed alle esigenze di progresso della società nazionale e della Comunità Europea ha lo scopo di:

- a) assicurare il funzionamento della "SCUOLA SUPERIORE DEL COMMERCIO, DEL TURISMO, DEI SERVIZI E DELLE PROFESSIONI" per la formazione e la specializzazione dei dirigenti delle imprese.
- b) promuovere corsi e iniziative rivolti alla qualificazione e alla formazione permanente dei titolari di imprese, dei loro collaboratori e dei professionisti;
- c) promuovere attività di orientamento alle professioni;
- d) promuovere le ricerche, anche a livello universitario e post universitario, nel campo degli studi di organizzazione, di gestione e di controllo di enti e di imprese;
- e) incoraggiare e realizzare iniziative e attività volte all'insegnamento di materie concernenti o connesse con l'organizzazione di attività commerciali, turistiche, dei servizi e delle professioni, sottoscrivendo convenzioni con Enti e Società all'uopo interessati;
- f) collaborare con Enti aventi analoghi scopi istituzionali sia in Italia che all'Estero per meglio assicurare lo sviluppo della formazione imprenditoriale e dell'attività di ricerca aziendale e dell'assistenza tecnica e di ogni altra iniziativa giudicata idonea al raggiungimento delle finalità indicate;
- g) compiere le operazioni commerciali mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie ed utili per il conseguimento degli scopi dell'Ente.

ART. 4

ASSOCIATI

Compongono l'Associazione.

- a) i Soci fondatori: lo sono di diritto coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo;
- b) i Soci aderenti: possono essere ammessi come Soci aderenti le

Amministrazioni Pubbliche, le Aziende e gli istituti Statali, le Regioni, le Provincie, i Comuni e loro Consorzi, le Camere di Commercio, gli Istituti di Credito, gli Enti, le Società, le Associazioni e le persone fisiche che ne facciano richiesta.

L'ammissione dei nuovi Associati è sottoposta all'approvazione del Consiglio Direttivo che delibera a scrutinio segreto e diviene valida ad avvenuto pagamento della quota associativa.

Gli Associati sono tenuti al pagamento della quota associativa, differenziata a seconda delle categorie, che viene fissata annualmente dal Consiglio Direttivo.

Gli Associati, indipendentemente dalla categoria cui appartengono hanno parità di diritti, compreso quello di voto, salve le limitazioni di voto per i Soci aderenti e quelle per la nomina dei Consiglieri previste dall'art. 7).

La qualità di Associato deve risultare da iscrizione in apposito registro tenuto dal Consiglio Direttivo.

La responsabilità patrimoniale degli associati è limitata alla quota sottoscritta.

L'iscrizione ha validità illimitata nel tempo, salvo il diritto di recesso che deve essere esercitato mediante lettera raccomandata, diretta al Consiglio Direttivo da inviarsi entro il 30 settembre.

L'associato che intende recedere dall'Associazione dovrà motivare la sua decisione ed il Consiglio Direttivo avrà 60 giorni di tempo per valutare le motivazioni del recesso.

Se le motivazioni dell'associato che intende recedere saranno ritenute dal Consiglio Direttivo sufficienti a giustificare il recesso, questo avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo (o dal 1° gennaio del secondo anno successivo qualora la lettera di recesso fosse stata inviata dopo il 30 settembre).

L'esclusione del socio dall'Associazione è deliberata inappellabilmente dal Consiglio Direttivo nel caso in cui l'Associato si sia reso insolvente verso l'Associazione, ovvero per grave inosservanza dello Statuto e deliberazioni dell'Assemblea, ovvero qualora egli non sia più in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

CAPO II) ORGANI SOCIALI COMITATI DIRETTORE

ART. 5

Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente,
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 6

Tutte le cariche sociali hanno la durata di cinque esercizi finanziari e sono rinnovabili.

Tutte le cariche conferite nel corso del quinquennio per ricoprire quelle vacanti decadono alla scadenza del quinquennio.

ART. 7

ASSEMBLEA

L'assemblea è composta da tutti gli Associati, qualunque sia il tempo della loro ammissione (purché deliberato almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza), rappresenta la universalità degli associati stessi e le

sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dello statuto, vincolano tutti gli Associati anche se assenti o dissenzienti.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza, da un Vice Presidente, o in assenza pure di quest'ultimo, da altra persona nominata dall'assemblea.

Nelle assemblee ciascun Socio fondatore ha diritto a cinque voti, i Soci aderenti hanno diritto ciascuno ad un voto.

Ai soci fondatori spetta il diritto di nominare otto membri del Consiglio Direttivo. Ai soci aderenti, se in numero non superiore a cinque, spetta il diritto di nominare due membri del Consiglio Direttivo, mentre se i soci aderenti sono più di cinque ad essi spetterà la nomina di tre membri del Consiglio Direttivo.

Alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo procedono con votazioni separate ed a maggioranza relativa le rispettive categorie dei Soci, fermo restando il valore del voto come sopra determinato per le diverse categorie. L'assemblea degli associati deve essere convocata dal Presidente per deliberare le direttive generali di sviluppo e di orientamento delle attività dell'Associazione, ed entro i termini di cui all'art. 22 per l'approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo.

Essa deve essere convocata quando occorra nominare membri del Consiglio Direttivo o Revisori dei Conti, ed ogni qualvolta venga richiesto dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli Associati.

Le assemblee sono convocate con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e dell'ordine del giorno spedito agli associati a mezzo di lettera raccomandata o telegramma o posta elettronica almeno quindici giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione indica anche la data per la seconda convocazione.

ART. 8

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- b) nomina i membri del Consiglio Direttivo ed il Presidente dell'Associazione;
- c) determina il compenso spettante al Presidente dell'Associazione;
- d) delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione della società riservati alla sua competenza dall'atto costitutivo, o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- e) delibera sulla responsabilità dei membri del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria, ad eccezione di quelle relative alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo, sono prese a maggioranza assoluta dei voti portati dagli associati presenti e con l'intervento di membri portanti almeno la metà dei voti spettanti complessivamente agli associati.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto al voto.

Ogni socio può essere portatore di un numero massimo di tre deleghe.

ART. 9

L'assemblea straordinaria può essere convocata, con le stesse modalità

fissate per l'assemblea ordinaria, su deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Associazione, oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci.

In tal caso l'assemblea dovrà essere convocata entro quindici giorni dalla domanda.

ART. 10

E' compito dell'assemblea straordinaria deliberare eventuali modifiche dello statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sociale.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti portati dagli associati presenti e con l'intervento di membri portanti almeno tre quarti dei voti complessivamente spettanti a tutti gli associati.

Per deliberare la modifica dello scopo sociale, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei voti complessivamente spettanti a tutti gli associati.

ART. 11

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 8 (otto) fino ad un massimo di 11 (undici) Consiglieri nominati dall'assemblea con le modalità previste dall'art. 7) oltre al Presidente nominato dall'assemblea nella persona designata ai sensi dell'art. 14).

In caso di vacanza di seggi consiliari si procede alla reintegrazione con le modalità stabilite dall'art. 7).

ART. 12

Il Consiglio Direttivo, nel quadro degli indirizzi fissati dall'assemblea, determina le iniziative da assumere e i criteri da seguire nell'attuazione degli scopi sociali. Inoltre:

- a) nomina nel suo seno da uno a due Vice Presidenti;
- b) può attribuire, su proposta del Presidente parte dei poteri a quest'ultimo spettanti, ovvero parte dei poteri che non siano riservati in via esclusiva al Consiglio Direttivo, ad uno o più dei suoi componenti;
- c) approva l'apporto dei soci destinato a fondo di dotazione e determina le quote annue dei contributi associativi;
- d) propone all'assemblea il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo entro i termini di cui all'art. 22;
- e) stabilisce gli accordi e le convenzioni di cui alla lettera d) dell'art. 1;
- f) nomina, su proposta del Presidente, il Direttore;
- g) esprime parere obbligatorio, ma non vincolante, sulle proposte di modifica dello statuto;
- h) ratifica le deliberazioni assunte in via d'urgenza dal Presidente;
- i) adempie a tutte le altre funzioni previste dalle leggi.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, esclusi soltanto quelli che la legge o il presente statuto in modo tassativo riserva all'Assemblea.

La rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha inoltre la rappresentanza dell'Associazione e il potere di firma per l'esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio Direttivo.

La rappresentanza dell'Associazione può essere inoltre conferita dal

Consiglio Direttivo ad uno o più dei suoi membri o a persone estranee all'organo amministrativo, che ne stabilirà anche i limiti nei modi previsti dalla legge e dal presente statuto.

La stessa persona potrà ricoprire le cariche di Presidente e di Consigliere Delegato.

Il Presidente, od un suo delegato, potrà rappresentare l'Associazione in giudizio in sede civile o amministrativa ed in qualsiasi grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e Cassazione e potrà nominare avvocati e procuratori alle liti a tale scopo.

Il Consiglio Direttivo può inoltre nominare dirigenti, procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti.

ART. 13

Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo con lettera raccomandata o posta elettronica, da spedirsi almeno dieci giorni prima della riunione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, nonché gli argomenti da trattare, ogni qualvolta lo ritenga opportuno e tutte le volte che lo richiedano almeno un terzo dei suoi componenti od il Collegio dei Revisori e, comunque, non meno di due volte all'anno.

Nei casi in cui la convocazione sia richiesta dal prescritto numero di Consiglieri o dal Collegio dei Revisori, il Presidente deve provvedervi entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta; altrimenti, la convocazione sarà effettuata entro i successivi 10 giorni, ad iniziativa dei proponenti.

In caso di particolare urgenza è ammessa la convocazione telefonica o telegrafica da effettuarsi almeno quarantotto ore prima della riunione.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei presenti e sono valide se adottate con la presenza di almeno la metà dei Consiglieri in carica.

In caso di parità prevale la parte che comprende il voto del Presidente; nelle votazioni segrete la proposta si intende respinta.

Non sono ammesse deleghe.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per teleconferenza o video-conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati: verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove pure deve trovarsi il Segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione dei verbali sul relativo libro.

Le deliberazioni del Consiglio sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della riunione.

ART. 14

IL PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione è designato dal Presidente pro tempore del "C.A.P.A.C. Centro Addestramento e Perfezionamento Addetti al Commercio." d'intesa con il Presidente dell'Unione del Commercio del Turismo, dei Servizi e delle Professioni della Provincia di Milano.

In caso di assenza o impedimento del Presidente assume le sue funzioni il Vice Presidente più anziano.

Il Presidente assolve alle seguenti funzioni:

- a) convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'assemblea;
- b) provvede, in conformità agli scopi di cui all'art. 3) alla gestione interna dell'Associazione;
- c) può delegare alcune sue competenze ad un Consigliere che a lui risponde del proprio operato;
- d) determina l'emolumento ai Consiglieri che, per sua delega o per attribuzioni deliberate dal Consiglio Direttivo, svolgono compiti operativi o particolari mansioni;
- e) adotta in caso d'urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio stesso sottoponendoli a ratifica nella prima riunione;
- f) conferisce incarichi professionali, occasionali e continuativi, a persone di speciale competenza;
- g) propone al Consiglio direttivo la nomina del Direttore e la relativa posizione, le attribuzioni e il trattamento economico;
- h) propone al Consiglio Direttivo il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo e le relative relazioni;
- i) assume e licenzia il personale;
- l) ha la facoltà di esprimere la figura del Presidente d'Onore ai fini di rafforzare la rappresentatività dell'Associazione negli ambiti politico-istituzionali, Presidente d'onore che resterà in carica fino alla scadenza del mandato del Presidente che lo ha designato.

ART. 15

Il Presidente provvede, almeno quattro mesi prima della scadenza del quinquennio, a convocare l'assemblea per la nomina del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti. Il Presidente provvede pure a convocare l'assemblea in caso si renda vacante per qualsiasi motivo un posto di Consigliere o di Revisore dei Conti.

ART. 16

COMITATI CONSULTIVI E GRUPPI DI STUDIO

Allo scopo di condurre studi ed indagini generali e particolari e di risolvere specifici quesiti per il conseguimento dei fini sociali, il Presidente, su proposta del Direttore, può costituire Comitati consultivi e gruppi di studio e di ricerca, chiamando a parteciparvi Tecnici, Esperti e Studiosi dei problemi relativi. I compiti, la composizione, la durata, i mezzi ed i modi di operare di tali Organismi sono stabiliti di volta in volta con la deliberazione che li costituisce.

ART. 17

IL DIRETTORE

Il Direttore cura l'esecuzione delle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo; assicura il coordinamento ed il funzionamento dei servizi e degli altri uffici dell'Associazione; è responsabile della realizzazione dei programmi di attività; elabora proposte per lo sviluppo dell'attività dell'Associazione; cura i rapporti con i Comitati di cui all'art. 16.

Il Direttore ogni anno redige la bozza del bilancio preventivo e di quello consuntivo da sottoporre al Presidente per l'esame del Consiglio Direttivo e l'approvazione dell'assemblea.

Il bilancio consuntivo è accompagnato da una relazione sull'attività svolta dall'associazione nell'anno precedente.

Nei casi di urgenza adotta, nei riguardi del personale, i provvedimenti necessari, riferendoli al Presidente.

Il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

ART. 18

Il Direttore conserva i Registri delle deliberazioni del Presidente, del Vice Presidente delegato, dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e quelli dei lavori dei Comitati di studio.

CAPO III) GESTIONE PATRIMONIALE REVISIONE DEI CONTI LIQUIDAZIONE

ART. 19

PATRIMONIO E ENTRATE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) fondo di dotazione, composto da nominali L. 35.000.000.= investiti in titoli garantiti dallo Stato, depositati presso la Tesoreria della Associazione;
- b) beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- c) fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio.

Le entrate con cui provvedere all'attività ed al funzionamento dell'Associazione e dei suoi organi sono costituite da:

- a) quote associative annuali;
- b) quote di iscrizione e di frequenza ai corsi, da determinarsi in misura non superiore ai costi di gestione della scuola;
- c) quota parte dei contributi di natura sindacale delle imprese commerciali riscosse dalla Confederazione Generale Italiana del Commercio del Turismo e dei Servizi;
- d) finanziamenti e contributi di Enti Pubblici;
- e) contributi volontari, obbligazioni, lasciti ed altre eventuali entrate derivanti dalle attività istituzionali; interessi attivi e rendite patrimoniali. Il servizio di tesoreria viene svolto da un Istituto di credito primario.

ART. 20

COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti effettivi e da due supplenti nominati dall'assemblea. La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con qualunque altro incarico sociale.

Il Collegio dei Revisori controlla la gestione contabile dell'Associazione; può effettuare in ogni momento accertamenti di cassa; redige collegialmente la relazione sul bilancio consuntivo da presentare all'assemblea; vigila e controlla che siano osservate le norme statutarie. I Revisori dei Conti partecipano all'assemblea che approva il bilancio preventivo e consuntivo e possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

ART. 21

LIQUIDAZIONE

L'Associazione può sciogliersi nel caso in cui gli scopi per i quali fu costituita siano esauriti o perché siano divenuti impossibili. La liquidazione è decisa dall'assemblea straordinaria dell'Associazione, che stabilisce, dopo estinte tutte le passività, la devoluzione del patrimonio.

ART. 22

ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e cessa il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio preventivo per il successivo esercizio deve essere approvato entro il 31 dicembre e il bilancio consuntivo della gestione precedente entro il 30 giugno di ogni anno. Al bilancio consuntivo deve essere allegata la situazione al termine dell'esercizio. Il Collegio dei Revisori

dei Conti deve depositare la relazione sul bilancio consuntivo almeno 15 giorni prima della data stabilita per l'approvazione del bilancio consuntivo medesimo da parte dell'Assemblea.

ART. 23

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto valgono le vigenti disposizioni del Codice Civile in materia di Associazioni.

F.to Maria Antonia PIGOZZI

F.to Massimo TOFONI Notaio